



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DECRETO N. 4 del 29.01.2026

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate DI LAVORI. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DECRETO N. 5 DEL 04.03.2024.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città dell'Aquila, l'altro sui restanti Comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012, che prevede che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila; con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 1° marzo 2024, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina dell'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che, da ultimo, ha garantito la proroga del termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del cratere fino al 31 dicembre 2027, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, il quale stabilisce che nel regime di proroga siano compresi anche gli incarichi di titolare degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6775 del 29.12.2025 del Comune dell'Aquila con la quale l'incarico dell'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano è stato prorogato fino al 31.12.2027;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in avanti "Codice");

Visto che il primo dei principi generali elencati nella parte prima del Libro I del Codice - nello specifico, all'art. 1 del Codice - è costituito dal "principio del risultato", che impone la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto;

Considerato che per i contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia), l'art. 49 del Codice impone l'obbligo del rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente;

Considerato, altresì, che, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50 del Codice, il comma 2 del medesimo art. 50 introduce il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;

Visto l'Allegato II.1 del Codice, recante "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*" (art. 50, commi 2 e 3, del Codice), che, all'art. 3, comma 4, oltre a ribadire il divieto di sorteggio, così recita: "La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza";

Considerato che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, in qualità di Stazione Appaltante di numerosi interventi pubblici, avendo attivato una piattaforma digitale per la costituzione di albi di operatori economici distinti per categoria e fascia di importo, ha ritenuto necessario, per le procedure di affidamento dei lavori da effettuarsi con le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e lett. d), individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziali, in linea con la normativa di riferimento, secondo criteri oggettivi, predeterminati, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

Richiamato integralmente il Decreto n. 5 del 04.03.2024 dello scrivente ufficio mediante il quale, per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici da effettuarsi mediante le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e/o lett. d), del Codice, nel caso di ricorso all'elenco degli esecutori di lavori pubblici appositamente costituiti erano stati individuati criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza per la selezione degli operatori da invitare alla gara a norma di quanto disposto all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del Codice;

Visto Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 05.06.2024, contenente indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate;

Preso atto che l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 2024 ha introdotto modifiche al Codice che impattano anche sulla regolamentazione relativa ai criteri di scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per la qual cosa si rende necessario integrare/modificare quanto stabilito dal sopra menzionato Decreto n. 5 del 04.03.2024;

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila:

DECRETA

A. Il presente Decreto sostituisce il Decreto n. 5 del 04.03.2024.

- B. Per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici da effettuarsi mediante le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e/o lett. d), del Codice, nel caso di ricorso all'elenco degli esecutori di lavori pubblici appositamente costituiti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, qualora il solo utilizzo delle categorie e delle fasce d'importo non consenta di operare una scelta, detto Ufficio provvederà alla selezione degli operatori da invitare alla gara secondo i seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, a norma di quanto disposto all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del Codice:
1. sulla base della categoria prevalente verranno maggiormente valorizzate le esperienze maturate in relazione alle caratteristiche dell'oggetto specifico dell'affidamento posto a gara, individuando i lavori svolti negli ultimi 10 anni su edifici ed in ambiti coerenti con tale oggetto; i suddetti lavori si intendono eseguiti se completati alla data della pubblicazione dell'Avviso relativo a ciascuna procedura di affidamento;
 2. verranno, altresì, valorizzati i requisiti economici comprovati dall'importo dei lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, premiando maggiormente, in ossequio al principio generale di proporzionalità, le fasce d'importo più coerenti con il valore dell'affidamento. I suddetti lavori si intendono eseguiti se completati alla data della pubblicazione dell'Avviso relativo a ciascuna procedura di affidamento;
 3. ove ritenuti funzionali ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento, potranno essere, in ogni caso, valorizzati anche criteri diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2, oppure criteri ulteriori rispetto ad essi, purché si tratti di criteri oggettivi e coerenti con l'oggetto dell'affidamento, nonché rispettosi dei principi generali di cui agli artt. 1 e ss. del Codice e delle indicazioni promananti dall'Anac.
- C. all'esito dell'applicazione dei predetti criteri verrà stilata una graduatoria. Qualora si verificasse un pari merito nell'ultima posizione utile stabilita nella decisione a contrarre, si inviteranno tutti gli operatori collocati con eguale punteggio purché il numero complessivo non risulti superiore al 20 % del numero massimo individuato nella decisione a contrarre medesima. Nel caso contrario, si procederà con il sorteggio al fine di individuare gli operatori da invitare nel numero complessivo pari al numero massimo individuato nella decisione a contrarre maggiorato del 20%.
- D. Secondo quanto disposto dall'art. 49 del Codice *"in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*.
- E. Secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 50 del Codice, introdotto dal D. Lgs. n. 209 del 2024, l'avvio delle consultazioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) dell'art. 50 del Codice dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.
- F. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- G. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano